

STATUTO: “ARCI PESCA FISA Marche – APS”

PREMESSA

Si è costituita nel 1986, l'Associazione ARCI PESCA FISA (Federazione Italiana Sport ed Ambiente) Comitato Regionale delle Marche, già denominata ARCI PESCA, che da oggi assume la denominazione di “ARCI PESCA FISA Marche – APS”.

L'Associazione “ARCI PESCA - FISA Comitato Regionale delle Marche” è iscritta nella Sezione della Promozione Sociale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Marche con Decreto n° 339/SOS del 20 dicembre 2004.

Nel prosieguo ogni qualvolta si citerà “ASSOCIAZIONE” s'intenderà l'Associazione Territoriale "ARCI PESCA FISA Marche – APS”. L'ASSOCIAZIONE utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione di “ARCI PESCA FISA - Federazione Italiana Sport ed Ambiente - Comitato Regionale delle Marche APS” o “ARCI PESCA FISA MARCHE - APS”.

L'ASSOCIAZIONE aderisce all'ARCI PESCA – FISA Nazionale, ai suoi principi programmatici e alle finalità regolate nel suo Statuto, nel rispetto del Codice civile e del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. di seguito indicato come CTS. Ogni qualvolta ci citerà “ARCI PESCA – FISA Nazionale” si intenderà “ARCI PESCA - FISA Nazionale APS”.

L'ASSOCIAZIONE è una libera Associazione senza fini di lucro operante nella Regione Marche. Ha sede sociale in Jesi (AN), Largo Salvatore Allende n. 7/B; la variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita dal Consiglio Regionale; ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; si ispira agli ideali della Costituzione Italiana e al rispetto dello Statuto dell'ARCI PESCA FISA Nazionale; assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ex art.36 e seguenti del Codice Civile. L'ASSOCIAZIONE ha durata illimitata.

La premessa è parte integrante del presente Statuto.

TITOLO I

IDENTITÀ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1 – Identità Associativa

L'Associazione è la Federazione:

- dei pescatori ricreativi e sportivi, dei subacquei, dei nautici sportivi e diportisti, delle guardie pesca volontarie, dei volontari impegnati nella protezione civile e nella protezione ambientale;
- di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma che avendo attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative dell'informazione e della conoscenza scientifica;
- di coloro che intendono lo sport quale manifestazione della socializzazione, dello spirito dell'avventura, del piacere della gara disinteressata e nel rispetto di tutti i cittadini al godimento dell'ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare.

ARTICOLO 2 - Attività di Interesse Generale

L'Associazione è la Federazione che si organizza per settori specifici legati alle attività svolte prevalentemente negli ambienti acquatici. Attività rivolte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e al suo uso razionale.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura della direzione regionale definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dovrà essere documentato nella relazione al bilancio d'esercizio.

L'Associazione potrà esercitare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/dalle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Finalità Associative e Attività Specifiche

L'Associazione bandisce il razzismo, l'emarginazione e le discriminazioni sociali e pone a propria base la pratica dei valori della solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.

L'Associazione promuove fra tutti i cittadini la costituzione di specifiche forme aggregative rappresentative delle attività sportive, di formazione, di protezione civile, di volontariato, di difesa dell'ambiente, turistiche nonché itinerari enogastronomici con particolare riferimento alle tradizioni marinare e rivierasche sul territorio nazionale.

L'Associazione promuove lo studio, la conoscenza scientifica dell'ambiente naturale e degli ecosistemi acquatici come elemento fondante per la formazione della personalità di ogni individuo, contro ogni forma di sfruttamento e alienazione e di inquinamento ambientale.

L'Associazione promuove idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di pesca e tutti gli strumenti atti affinché i pescasportivi partecipino in prima persona al governo dell'attività della pesca e della risorsa ittico-ambientale.

L'Associazione coopera con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane.

L'Associazione è per la pace, per la cooperazione internazionale e per l'Unità europea.

L'Associazione opera per lo sviluppo e la conoscenza dell'attività piscatoria quale momento sociale, per la tutela degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo.

L'Associazione opera per favorire l'associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili; la cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile.

ARTICOLO 4

L'Associazione intende collaborare con le altre associazioni e organizzazioni che perseguono finalità comuni, ricercando e promuovendo forme di intesa e unità nell'ottica del rispetto dell'autonomia e per realizzare gli interessi degli associati.

L'Associazione intende operare facendosi promotrice di iniziative, di elaborazione e proposizione legislativa di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare, affinché le Istituzioni ai vari livelli realizzino sul piano istituzionale una legislazione organica.

L'Associazione intende produrre materiale scientifico e didattico al fine di contribuire alla formazione di una moderna coscienza sui temi concernenti l'ambiente naturale e gli ecosistemi acquatici.

L'Associazione organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale: per guardie ittiche ed ecologiche volontarie, guardie ambientali, istruttori sub e nautici, guide subacquee e marine; operatori per la protezione civile; operatori per la conoscenza e la tutela dell'ambiente e la divulgazione scientifica.

ARTICOLO 5

L'Associazione può aderire o partecipare alla costituzione di Associazioni, Federazioni o Confederazioni che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità della Federazione Nazionale; in tal caso, gli associati all'ARCI PESCA - FISA saranno automaticamente associati a tali sodalizi salva la facoltà di rinuncia del singolo.

L'Associazione può aderire a Organismi Internazionali.

L'Associazione può partecipare a organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative.

L'Associazione può promuovere o partecipare a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Enti, Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli della Federazione.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili, così come meglio specificato nel Decreto Legislativo n° 117/2017.

Il Comitato Regionale è un livello di direzione politica e programmatica e di coordinamento del territorio regionale e concorre a definire gli orientamenti del Comitato Nazionale.

TITOLO II SOCI E BASI ASSOCIATIVE CONDIZIONI DI APPARTENENZA INDIVIDUALI E COLLETTIVE

ARTICOLO 6 – Condizioni di iscrizione del socio individuale.

Qualsiasi persona può iscriversi all'Associazione, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, purché ne condivida scopi e finalità.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda presso la struttura associativa competente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura a cui si è aderito, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI PESCA FISA APS e ne consegue la registrazione nel Registro degli Iscritti.

In caso di rigetto motivato della domanda, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura a cui si è aderito entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura a cui si è aderito.

Il Consiglio Direttivo può in alcuni casi disporre l'esenzione del versamento della quota ordinaria. Tali iscritti condividono le finalità statutarie dell'associazione pur non assumendo la qualità di socio con le relative responsabilità (diritti e doveri). La qualifica di iscritto all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato - La qualità di iscritto si perde per le dimissioni inviate per lettera, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, per decesso o per la radiazione dal registro degli iscritti pronunciata insindacabilmente dal Consiglio.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri.

ARTICOLO 7 – Diritti e doveri del socio individuale.

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa ed esserne eletto nei relativi organismi;
- ad esaminare i libri associativi previa presa visione diretta presso la sede dell'associazione;

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Direzione competente, la quale potrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 8 – Casi di esclusione del socio individuale

La qualità di socio si perde per:

- mancato rinnovo della tessera associativa;
- decesso del socio;
- esclusione per gravi motivi che potrà essere deliberata dagli organismi dirigenti, qualora sia constatato:
 - mancato pagamento della quota associativa;
 - comportamento di una certa gravità contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione;
 - grave inosservanza dello statuto e dei Regolamenti;

ARTICOLO 9 – La sospensione del socio individuale

Nei casi previsti dall'articolo 8, il Consiglio Direttivo, anziché attivare direttamente alla procedura di esclusione, può, in via preventiva, deliberare la "sospensione cautelare" dell'associato o del soggetto collettivo affiliato. La deliberazione di sospensione dovrà prevedere di porre fine immediatamente al comportamento imputato, e un congruo periodo di tempo per rimediare agli eventuali danni e controllare che i fatti imputati non abbiano a ripetersi. La deliberazione che approva la sospensione cautelare deve essere prontamente comunicata ai Garanti, che entro 30 giorni dovranno decidere le modalità di reintegrazione, o l'eventuale inizio del procedimento di esclusione di cui sopra.

ARTICOLO 10 – Soggetti Collettivi, condizioni di affiliazione.

Possono aderire all'Associazione soggetti collettivi quali: società sportive, polisportive, club, associazioni, centri di formazione, nonché ogni altro Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che abbiano finalità ed oggetto simile o compatibile con quelli dell'Associazione purché dichiarino di accettare lo Statuto Nazionale e regionale dell'Associazione e ne adottino la tessera sociale.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

ARTICOLO 11 – Diritti e doveri dei soggetti collettivi

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti.

La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

La qualifica di soggetto collettivo dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- a partecipare alla vita associativa secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- a usufruire ed erogare i servizi organizzati dall'Associazione

I soggetti collettivi sono tenuti al pagamento dell'affiliazione, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 12 – Casi di esclusione dei soggetti collettivi

La qualifica di soggetto collettivo affiliato all'Associazione si perde per:

- mancato rinnovo dell'affiliazione;
- rifiuto motivato per gravi motivi da parte degli Organi Dirigenti dell'Associazione;
- scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica,
- comportamento gravemente contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione
- grave inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 13 – La sospensione dei soggetti collettivi

Gli Organismi dirigenti dell'Associazione possono deliberare la sospensione cautelare del soggetto collettivo affiliato con le stesse modalità previste per la sospensione dei soggetti individuali di cui all'art. 9

ARTICOLO 14

I sodalizi aderenti all'Associazione sono retti da propri statuti e conservano autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale.

ARTICOLO 15

Possono essere stipulati "patti federativi" con altre Associazioni.

I termini, gli obblighi e le condizioni saranno determinati dai consigli competenti ai vari livelli.

TITOLO III COMITATI REGIONALI

ARTICOLO 16

I Comitati Regionali sono i livelli di direzione politica e programmatica e di coordinamento del territorio regionale, concorrono a definire gli orientamenti del Comitato Nazionale.

I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.

I Comitati delle Regioni a Statuto Speciale possono adottare d'intesa con il Comitato Nazionale misure atte a corrispondere alle loro esigenze specifiche.

I Comitati Territoriali e Regionali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi delle finalità associative di cui agli artt. 2 e 3 Titolo I del presente Statuto e, pur configurandosi come livelli dell'Associazione nazionale, sono dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi.

In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale esprimerà parere di legittimità e congruità statutarie.

In casi eccezionali e in deroga a quanto previsto al presente articolo i Comitati Regionali, previo accordo con la Direzione Nazionale, potranno richiedere l'iscrizione alla sezione "ODV" o "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Su iniziativa dei Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione nazionale, Comitati Interregionali: requisito essenziale è l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le disposizioni previste per i Comitati Regionali.

ARTICOLO 17 - Organi e strutture del comitato regionale

- Il Congresso Regionale;
- Il Consiglio Regionale;
- Il Presidente Regionale;
- Il o i Vicepresidenti;
- Il Segretario Regionale;
- Le Direzione Regionale;
- Il Collegio Regionale dei Garanti;
- L'organo di controllo regionale;
- Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

ARTICOLO 18 - Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è l'organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del CTS.

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento, esso ha il compito di:

- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso e del Comitato Nazionale;
- convocare il Congresso Regionale licenziandone i documenti proposti e nominando la Commissione Verifica Poteri;
- controllare e verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;

- deliberare e proporre alla Direzione Nazionale le proprie strutture territoriali, anche tenendo conto di eventuali esigenze legislative e territoriali della regione dettandone i compiti;
- approvare eventuali specifici regolamenti organizzativi;
- discutere e approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- convocare di intesa con le strutture locali i congressi costitutivi di nuovi comitati territoriali
- ratificare i responsabili delle proprie strutture su designazione della Direzione Regionale;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali per la parte di competenza regionale;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, il Segretario Regionale e la Direzione Regionale;
- preporre alla Direzione Nazionale il commissariamento dei comitati territoriali.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta).

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile dall'anno precedente.

Il Consiglio Regionale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione purché comunque non sia superato il 50% dell'intero Consiglio eletto al Congresso Regionale.

Il Consiglio Regionale potrà cooptare al suo interno un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad 1/4 del totale.

ARTICOLO 19 - La Direzione Regionale

La Direzione Regionale è eletta dal Consiglio Regionale ed è l'organo di governo regionale dell'Associazione.

E' convocata ed è presieduta dal Presidente Regionale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario ed ha i seguenti compiti:

- predisporre gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Regionale;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione in organismi, istituzionali ed istituti pubblici e privati;

Il Presidente Regionale, il o i Vicepresidenti, il Segretario Generale ne sono membri di diritto.

ARTICOLO 20 - Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale, rappresenta territorialmente l'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'Associazione;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Regionale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi.

ARTICOLO 21 - I Vicepresidenti Regionali

I Vicepresidenti Regionali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Regionale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Regionale designa per la ratifica del Consiglio Regionale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 22 - Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale garantisce il funzionamento delle strutture regionali; segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati; segue il buon funzionamento dei comitati provinciali e territoriali.

Il Segretario Regionale predispone il bilancio di esercizio.

TITOLO IV COMITATI TERRITORIALI

ARTICOLO 23

I Comitati territoriali sono istanza elettiva di direzione politica, promozione e gestione programmatica dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio ed il riferimento diretto per tutti i sodalizi ed i soci.

I Comitati Territoriali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi del Titolo I del presente Statuto e, pur configurandosi come livelli dell'Associazione nazionale, sono dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi.

In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale esprimerà parere di legittimità e congruità statutarie.

In casi eccezionali e in deroga a quanto previsto al presente articolo i Comitati Territoriali, previo accordo con la Direzione Regionale e/o Nazionale, potranno richiedere l'iscrizione alla sezione "ODV" o "Altri enti del Terzo settore" del Registro.

Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:

- l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
- un numero minimo di tre associazioni di promozione sociale e un numero rappresentativo di soci/e esistente nell'area di competenza;
- un numero di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
- la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.

In assenza dei requisiti essenziali di cui al comma precedente il Presidente del Comitato Regionale può nominare Fiduciari territoriali con funzioni operative espressamente delegate. I fiduciari territoriali possono essere autorizzati dal Presidente regionale ad aprire e gestire sedi decentrate del Comitato regionale.

La valutazione sull'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con gli organismi di direzione nazionale.

ARTICOLO 24 - Organi e strutture del Comitato Territoriale

Sono organi del Comitato Territoriale:

- Il Congresso Territoriale
- Il Consiglio Territoriale
- Il Presidente Territoriale
- Il o i Vicepresidenti Territoriale
- Il Segretario Territoriale
- La Direzione Territoriale
- L'Organo di Controllo Territoriale

- Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti

ARTICOLO 25 - Il Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è l'organo di amministrazione dell'ARCI PESCA FISA APS ai sensi dell'art. 26 del CTS.

Il Consiglio Territoriale è eletto dal Congresso Territoriale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento esso ha il compito di:

- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso, del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale;
- convocare il Congresso Territoriale e nominare la Commissione Verifica Poteri;
- verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;
- deliberare strutture ed organigrammi Territoriali proposti dalla Direzione Territoriale;
- ratificare la nomina della Direzione Territoriale dei responsabili politici ed organizzativi di tutte le proprie strutture;
- approvare eventuali specifici regolamenti organizzativi;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali nell'ambito territoriale;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Territoriale ed i componenti della Direzione Territoriale;
- discutere e approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- ratificare la nomina di Vicepresidente Vicario indicata dal Presidente Territoriale.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) .

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio Territoriale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione purché comunque non sia superato il 50% dell'intero consiglio. Il Consiglio potrà cooptare ai suoi interni un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad 1/4 del totale.

ARTICOLO 26 - La Direzione Territoriale

La Direzione Territoriale è eletta dal Consiglio Territoriale ed è l'organo di governo territoriale dell'ARCI PESCA FISA APS, è convocata e presieduta dal Presidente Territoriale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario Territoriale ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Territoriale;
- garantisce l'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Territoriale;
- nomina i responsabili delle strutture territoriali.
- cura la tenuta del libro degli associati

Fanno parte di diritto della Direzione Territoriale il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario.

ARTICOLO 27 - Il Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale è eletto dal Consiglio Territoriale ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA FISA APS
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi;
- designa il Vicepresidente Territoriale Vicario.

ARTICOLO 28 - I Vicepresidenti Territoriali

I Vicepresidenti Territoriali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Territoriale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Territoriale designa per la ratifica del Consiglio Territoriale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 29 - Il Segretario Territoriale

Il Segretario Territoriale garantisce il funzionamento delle strutture provinciali, segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati e tiene il contatto con le strutture di base.

Il Segretario Territoriale predispone il bilancio di esercizio.

TITOLO V CONGRESSI

ARTICOLO 30 – Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.

Il Congresso Regionale ordinario è convocato dal Consiglio Regionale ogni 4 anni a maggioranza semplice ed è svolto in epoca antecedente a quello Nazionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale,

Al Congresso Regionale partecipano i delegati eletti dai Congressi Territoriali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Regionale e decide a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Regionale:

- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali,
- da mandato al Consiglio Regionale di proporre mozioni ed emendamenti ai documenti congressuali nazionali e proposte di modifica allo Statuto;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio Regionale;
- elegge il Consiglio Regionale;
- elegge il Collegio Regionale dei Garanti;
- elegge il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo (se previsto obbligatoriamente dal D. Lgs 117/2017);
- elegge i delegati al Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale straordinario può essere convocato:

- dalla Direzione Nazionale d'intesa con le strutture locali;
- per deliberazione del Consiglio Regionale approvata almeno dai 2/3 dei consiglieri esponenti ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei Comitati Territoriali che rappresentino almeno 1/3 dei soci nella Regione.

Il Congresso straordinario delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 31 - Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.

Il Congresso Territoriale ordinario è convocato dal Consiglio Territoriale ogni 4 anni a maggioranza semplice e si svolge in epoca antecedente a quello Nazionale e a quello Regionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Ai Congresso Territoriale partecipano i delegati eletti da assemblee di soci individuali o collettivi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Territoriale e decide a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Territoriale:

- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali,
- invia al Comitato Nazionale tramite il Comitato Regionale mozioni e proposte di modifiche ai documenti nazionali;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio di sua competenza;
- elegge il Consiglio Territoriale
- elegge il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo (se previsto obbligatoriamente dal D. Lgs 117/2017)
- elegge i delegati al Congresso di istanza superiore secondo le norme dettate dal Consiglio Nazionale.

Il Congresso Territoriale straordinario può essere convocato:

- dal Consiglio Territoriale d'intesa con le strutture locali;
- per deliberazione del Consiglio Territoriale approvato da almeno i 2/3 dei consiglieri componenti ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei sodalizi associati sul territorio e che rappresentino almeno 1/3 dei soci;
- su richiesta motivata dalla Direzione Nazionale;
- su richiesta motivata dalla Direzione Regionale.

Il Congresso straordinario delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

TITOLO V ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

ARTICOLO 32 – Il Collegio Regionale dei Garanti

Il Collegio Regionale dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio Regionale dei Garanti: è formato da 3 componenti effettivi e 2 supplenti; i componenti sono eletti tra i soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Regionale dei Garanti è eletto dal Congresso Regionale.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere, su ogni controversia sorta all'interno degli organismi regionali, territoriali e locali.

Il Collegio dei Garanti Regionali ha il compito di pronunciarsi in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione e di espulsione dei soci individuali e collettivi operanti sul territorio regionale.

Il Collegio Regionale dei Garanti è anche l'ultimo appello attinente all'attività sportiva Provinciale e Regionale.

Il Presidente del Collegio Regionale dei Garanti partecipa senza diritto di voto al Consiglio Regionale.

ARTICOLO 33 – Gli Organi di Controllo Regionali e Territoriali

L'organo di controllo ai vari livelli istituzionali, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 34 – Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all' Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi sia deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

Conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sul bilancio di esercizio ed invia copia della stessa al Collegio Nazionale.

I membri del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio regionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 35 – Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all' Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi sia deliberati e/o regolamenti corrispondenti. conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul bilancio di esercizio e ne invia copia al Collegio Regionale e Nazionale.

I membri del Collegio Territoriale dei Sindaci revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Territoriale senza diritto di voto.

TITOLO VI PARITÀ' DI GENERE

ARTICOLO 36

L'Associazione ARCI PESCA FISA APS promuove la parità di genere, incentivando la presenza e la partecipazione delle donne alla vita associativa, con apposita azione di sensibilizzazione rivolta sia in ambito sociale che nella società civile.

TITOLO VII COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 37

I Comitati Regionali e i Comitati Territoriali possono essere commissariati per:

- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;
- gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti;
- mancato deposito del bilancio di esercizio ai vari livelli;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;

La Direzione Nazionale dell'ARCI PESCA FISA APS può proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento dei Comitati Regionali o Territoriali.

La Direzione Regionale può disporre il commissariamento dei Comitati Territoriali.

I Presidenti ai vari livelli, per quanto di rispettiva competenza provvederanno alla nomina dei Commissari.

La procedura di commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo statuto.

Avverso il provvedimento di commissariamento è dato ricorso, entro 15 giorni dalla delibera, esclusivamente al competente Collegio dei Garanti che decide entro 60 giorni.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

ARTICOLO 38 – Il Commissario

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività dell'ARCI PESCA FISA APS nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.

Risponde all'organismo che lo ha nominato e predispone gli atti necessari al ripristino, nel più breve tempo possibile degli organismi commissariati.

Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO VIII PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 39 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, dei Comitati Regionali e dei Comitati Territoriali:

- i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi per il corpo sociale;
- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- i proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene dalle quote associative annuali, nonché contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati e da ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I Comitati Territoriali e il Comitato Regionale, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e quindi rispondono, per quanto di rispettiva competenza, delle obbligazioni direttamente contratte.

ARTICOLO 40

Per quanto concerne le attività di volontariato e i rapporti di lavoro si applicano le disposizioni previste dal CTS

ARTICOLO 41 - I Poteri di Rappresentanza

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta ed ha quindi facoltà:

- di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa;
- compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente Regionale, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate.

ARTICOLO 42 - L'Esercizio Sociale e il Bilancio

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo dell'approvazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto è predisposto dal Segretario regionale che lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l'approvazione della Direzione Regionale a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il Segretario regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO DI LIVELLI REGIONALI O TERRITORIALI

ARTICOLO 43

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dei Comitati regionali e territoriali può essere deliberato unicamente dai rispettivi congressi, appositamente convocati, con il voto favorevole dei quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto.

Il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato purché si tratti di ente del terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e nominato dal consiglio territorialmente competente ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO X MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 44

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti al momento del voto.

Lo Statuto può essere modificato, per procedere ad adeguamenti normativi, dal Consiglio Regionale. In tal caso le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 45

Il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale sono autorizzati ad apportare tutte le modifiche necessarie e conseguenti alle disposizioni tributarie ed alle richieste degli Enti Governativi e Regionali preposti per il rilascio dei riconoscimenti giuridici.

TITOLO XI

ARTICOLO 46 – Le Assenze

Gli eletti in tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli, assenti per due volte agli organismi di appartenenza, possono essere dichiarati decaduti su proposta dei Presidenti dei vari livelli.

ARTICOLO 47 - Modalità Telematica

La convocazione delle varie riunioni può essere fatta per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta). La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 48 – I Libri Sociali Obbligatori

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- 1) fare richiesta scritta per il libro di cui intende prendere visione;
- 2) specificare la motivazione, che deve essere circoscritta;
- 3) sono ammessi a fare richiesta di consultazione solo i soci iscritti nell'apposito libro da almeno tre mesi;
- 4) in caso di accoglimento della richiesta, la Direzione permette entro tre mesi la consultazione del libro nei locali della sede competente stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;
- 5) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato ricorrere al Collegio dei Garanti competente, il quale si pronuncerà in maniera insindacabile entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 49 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia, in particolare del CTS.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Ancona.

Jesi, 15/10/2020

IL SEGRETARIO

Roberto Sabbatini

IL PRESIDENTE

Rodolfo Perlini

ARCI PESCA FISA



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E AMBIENTE
FEDERATA ARCI

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di Ottobre, alle ore 21, si è riunito in Jesi (AN), Largo S. Allende 7/B, presso la sede del Comitato ARCI PESCA FISA delle Marche a seguito di regolare convocazione il Consiglio Regionale dell'associazione ARCI PESCA FISA Comitato Regionale delle Marche, per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Rodolfo Perlini, il quale constatata e fatta constatare la validità della riunione propone la nomina a Segretario del Sig. Roberto Sabbatini.

I soci accettano ed il Presidente introduce il punto 1) all'o.d.g. **"Modifica dello Statuto sociale e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore"**

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da **"ARCI PESCA - FISA Comitato Regionale delle Marche"** a **"ARCI PESCA FISA Marche - APS"**.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto Statuto, così come sopra modificato, composto di 49 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Jesi, 15/10/2020

Il Presidente: Rodolfo Perlini

Il Segretario: Roberto Sabbatini



serie 3 per € esente
per IL DIRETTORE TERRITORIALE